



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 07 Sviluppo Economico, Servizi per l'Agricoltura, l'Industria, il Commercio e l'Artigianato. Turismo, Cultura, Sport ed attività del tempo Libero. Progettazione Comunitaria n° 100 del 23/05/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: RETROCESSIONE DELL'AREA DEI LOTTI ARTIGIANALI NN. 2 E 3 AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE.

Il Redattore: Salerno Susanna

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
- con Decreto del Ministero dell'interno del 09/02/2018 è stato prorogato il termine ultimo per la deliberazione di bilancio preventivo e prorogato alla medesima data l'esercizio provvisorio;
- con deliberazione di G. M. n. 79 del 08/03/2018 è stata approvata la variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017/2019 esercizio 2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis del TUEL, conseguente alla variazione di Bilancio approvata con delibera di G. M. 49 del 13/02/2018;
- con deliberazione di G. M. n. 138 del 17/04/2018 è stata approvata la variazione al Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2017/2019 esercizio 2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5 bis del TUEL, conseguente alla variazione di Bilancio approvata con delibera di G. M. 117 del 29/03/2018;

Premesso che la ditta CIMAR di Guastella N. & Cilia E. snc, con sede a Ragusa in via del Salice n. 63, P.IVA 00424270882

- giusta Determina Dirigenziale reg. gen. n. 693 del 04/04/2005 veniva inserita utilmente nella graduatoria di assegnazione dei lotti nella zona artigianale di c.da Mugno prevista dalla delibera del C.C. n. 57 del 19/12/2003;
- giusto contratto di vendita, del 12 luglio 2007, a rogito del notaio Ottaviano, rep. N. 141190 fascicolo n. 20370 e registrato a Ragusa il 19/07/2007 al numero 1991 e trascritto a Ragusa il 20/07/2007, ha acquistato dal Comune di Ragusa i lotti di suolo edificabile, ricadenti nella zona artigianale di C.da Mugno, della superficie catastale di mq. 1028, confinante con strada di

lottizzazione dai due lati e con suolo di proprietà comunale dai restanti lati, salvo altri; censito al Catasto Terreni del Comune di Ragusa al foglio 99 p.lle 542 e 543; e che il prezzo di cessione in proprietà è stato di euro 3.197,08;

Accertato, giusto avvio del procedimento effettuato con lettera raccomandata n. 23209 del 18/03/09 ricevuta il 25/03/2009, che in diffonità alle condizioni ed agli impegni assunti e riportati nel predetto atto di trasferimento, la ditta CIMAR di Guastella N. & Cilia E. Snc non ha effettuato il ritiro della Concessione Edilizia predisposta, a seguito della positiva istruttoria del Settore VII Assetto ed Uso del territorio su parere positivo espresso dalla Commissione Edilizia, e conseguentemente non ha provveduto ad ufficializzare la dichiarazione di inizio lavori con le formalità previste dalla vigente normativa di settore ;

Richiamata la lettera raccomandata n.101828 del 19/11/2010, ricevuta in data 24/11/10 con la quale nel confermare alla ditta in parola l'avvio del procedimento di revoca e conseguente decadenza del lotto artigianale acquisito, si notificava il contenuto delle modifiche apportate al citato regolamento per l'assegnazione dei lotti artigianali con l'atto consiliare n. 95 dell'11/11/2010 ovvero della possibilità di rinuncia della titolarità del diritto di proprietà dei lotti avvalendosi delle prerogative, limiti, condizioni e prescrizioni sia di natura temporale che procedurale di cui all'art. 35 del Regolamento citato e con l'opzione di restituzione dell'intera somma versata in caso di formale rinuncia ;

Verificato che il sig. Guastella Natale in qualità di socio amministratore della ditta CIMAR snc di Guastella N. e Cilia E. ha, con lettera del 19/01/2011, protocollata in data 30/03/2011 al n. 28400, manifestato la volontà di rinunciare alla titolarità dei lotti acquistati, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 35 del regolamento per l'assegnazione dei lotti della zona artigianale e cioè della facoltà di restituzione del costo dell'area;

Verificato che con D.D. RG. n. 748 del 26.04.011 si è preso atto della volontà, manifestata con lettera del 19/01/2011 dal sig. Guastella Natale in qualità di socio amministratore della ditta CIMAR di Guastella N. & Cilia E. snc, di rinunciare alla titolarità dei lotti di suolo pubblico acquistati con atto del notaio Ottaviano;

Richiamati:

- la Deliberazione n. 46 del 01/07/2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la "Modifica del Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale ,approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.12.2003, successivamente modificato e integrato con le deliberazioni consiliari n. 50 del 6.12.2005 e n. 95 dell'11.11.2010 (proposta di deliberazione di G. M. n. 79 del 28.02.2014)";
- il Bando per l'Assegnazione dei lotti artigianali, approvato con Determinazione Dirigenziale reg. gen. n. 1068 del 07/06/11, con il quale sono stati messi al Bando n. 18 lotti resisi disponibili a seguito di rinuncia o di revoca, tra cui i lotti n. 2 e 3;
- la Determinazione Dirigenziale RG. n. 968 del 13/06/12 con la quale è stata approvata, a seguito delle valutazioni della Conferenza di Servizi di cui all'art. 5 del già citato regolamento, la graduatoria delle ditte richiedenti un lotto artigianale;
- le Determinazioni Dirigenziali RG n. 956 dell'11/07/2013 e n. 908 del 23/05/2014, con le quali sono stati assegnati i lotti artigianali nn. 2 e 3, alla Ditta Morando Salvatore s.r.l. Unipersonale;
- la Determinazione Dirigenziale RG. n. 881 del 11/05/2015 con la quale si è autorizzata la vendita diretta tra il proprietario rinunciatario (la Ditta CIMAR di Guastella N & Cilia E s.n.c.) e il nuovo assegnatario (Ditta Morando s.r.l.);

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta:

- Che la ditta Morando Salvatore s.r.l. ha disatteso al rispetto dei termini di cui all'art. 15 comma 2 del Regolamento per l'assegnazione dei lotti della Zona Artigianale, che recita testualmente: *"la mancata stipula dell'atto di trasferimento in proprietà del lotto artigianale e la mancata presentazione della domanda unica nei tempi di cui al superiore art. 14 comporterà la revoca dell'assegnazione del lotto artigianale e il trattenimento della somma versata a titolo di caparra confirmatoria"*;
- che con D.D. RG n. 1026 del 26/06/2017 si è determinato di revocare alla ditta Morando Salvatore s.r.l. l'assegnazione dei lotti artigianali n. 2 e 3, dandone comunicazione alla stessa con nota prot. n. 6878 del 17-01-2018 e che la stessa non ha fatto pervenire al competente ufficio osservazioni in merito;

Preso atto che la titolarità dei lotti è rimasta in capo alla ditta CIMAR di Guastella N. & Cilia E. s.n.c. e che bisogna procedere alla retrocessione al patrimonio disponibile comunale dell'area dei lotti artigianali nn. 2 e 3, della superficie catastale di mq. 1028, censito al Catasto Terreni del Comune di Ragusa al foglio 99 p.lle 542 e 543

Ritenuto che la spesa presunta per la trascrizione dell'atto di retrocessione e l'assolvimento della imposta di bollo ammonta a circa €. 1.200,00, e l'eventuale somma residua di €. 1.367,95 (risultante dalla differenza tra il prezzo di acquisto dei lotti di €. 3.198,08 meno l'acconto del 20% pari a €. 629,13 ed €. 1.200,00, per spese presunte per la retrocessione dei lotti al patrimonio dell'Ente, da trattenere ai sensi dell'art. 8 dell'atto di vendita), da restituire alla Ditta CIMAR di Guastella N & Cilia E. s.n.c. risultano già impegnate con determinazione dirigenziale n. 956 del 11/07/2013, con imputazione al bilancio 2018 residui Cap. 2430 codice di bilancio: 99.01-7.02.99.99.999 (missione 99 – programma 01 – titolo 7 – 2° livello 02 – 3° livello 99 – 4° livello 99 – 5° livello 999) Imp. 756/2013 del 06/08/2013;

Ritenuto ancora che l'adozione del presente atto, per le motivazioni sopra esposte, non solo non contrasta con il pubblico interesse ma si pone a tutela delle legittime aspettative delle altre imprese, che aspirano all'assegnazione dei lotti resisi disponibili;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la materia, oggetto del provvedimento, rientra tra le competenze dei Dirigenti, indicate all'art. 47 (Compiti dei Dirigenti) dello Statuto Comunale;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente atto nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Avvisi pubblici" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **Di retrocedere** al patrimonio disponibile comunale l'area dei lotti artigianali nn. 2 e 3, della superficie catastale di mq. 1028, censito al Catasto Terreni del Comune di Ragusa al foglio 99 p.lle 542, e 543 a seguito di atto pubblico di retrocessione;
2. **Di provvedere** per le finalità del regolamento, (approvato con deliberazione consiliare n.57 del 2003 e ss. mm. e ii.), alla trascrizione dell'atto di retrocessione presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio di Ragusa con annotazione a margine dell'atto di vendita risolto nei registri del Catasto e della Conservatoria RR. II;
3. **Di dare atto** che la spesa presunta per la trascrizione dell'atto di retrocessione e l'assolvimento della imposta di bollo ammonta a circa €. 1.200,00, e l'eventuale somma residua di €. 1.367,95 da restituire alla Ditta CIMAR di Guastella N & Cilia E. s.n.c. risultano già impegnate con determinazione dirigenziale n. 956 del 11/07/2013, con imputazione al bilancio 2018 residui Cap. 2430 codice di bilancio: 99.01-7.02.99.99.999 (missione 99 – programma 01 – titolo 7 – 2° livello 02 – 3° livello 99 – 4° livello 99 – 5° livello 999) Imp. 756/2013 del 06/08/2013 – liquidaz./2018 esigibilità anno 2018;
4. **Di dare atto** che il presente atto verrà pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, sotto sezione "altri contenuti".
5. **Di dare atto** che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Susanna Salerno;
6. **Di dare atto** che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere pubblicata nel sito ufficiale del Comune di Ragusa nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Avvisi Pubblici", ai sensi dell'art. 37, co. 1,2 del D. Lgs n. 33/13.

Ragusa, 04/06/2018

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale